

Sulla durata dei procedimenti penali

---

INTERPELLANZA

DEL DEPUTATO

LUIGI LUCCHINI

SVOLTA

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI


nella tornata del 13 giugno 1904



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1904



78610  
17558

Sulla durata dei procedimenti penali

INTERPELLANZA

DEL DEPUTATO

LUIGI LUCCHINI

SVOLTA

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI


nella tornata del 13 giugno 1904



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1904



PRESIDENTE. Passiamo ora allo svolgimento delle interpellanze. La prima è quella dell'onorevole Lucchini Luigi al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se trovi plausibile e tollerabile il triste spettacolo, che non ha riscontro in alcun altro paese, anche fra quelli retti da leggi quasi identiche alle nostre, di procedimenti e giudizi penali che durano un tempo enorme, inverosimile, disconoscendo ogni più sano ed elementare principio in materia, e se, qualora debbasi ciò attribuire non tanto alle leggi quanto agli uomini, non reputi urgente provvedere affinché lo scandalo cessi, nell'interesse della giustizia e del suo decoro ».

L'onorevole Luigi Lucchini ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

LUCCHINI LUIGI. Il tenore della mia interpellanza ne rende per sè medesimo palese, se non tutta la portata, almeno la ragione da cui sono stato mosso a formularla.

Da qualche anno noi assistiamo a un fenomeno strano e affatto particolare al nostro paese, di certi procedimenti e di certi giudizi penali che si protraggono all'infinito. Avviene oggi quello che non avveniva in passato. Delle istruttorie che durano non soltanto dei mesi, ma degli anni; dei giudizi che tirano innanzi non soltanto dei giorni, ma delle settimane e dei mesi.

Per accennare a taluno dei casi più noti, più recenti e anzi tuttora in corso, il famoso processo Palizzolo, relativo a fatti di undici e dodici anni or sono: risale nientemeno che al 1897, in cui si procedette all'arresto di Carollo e Garuffi, e fu l'11 novembre 1899 che s'iniziava il primo dibattimento di Milano. Poi l'8 dicembre, nella famosa auletta, escogitata dal collega Lacava per salvare il Gabinetto Pelloux, la Camera autorizzava fulmineamente l'arresto del deputato Palizzolo, avvenuto a Palermo il dì appresso, e son quasi nove mesi che dura a Firenze il terzo dibattimento, dopo che a Bologna il secondo ne durò altri undici, di cui sei a udire 503 testimoni, che costarono più di 60,000 lire.

Cose da non credersi e che faranno ridere i posteri, come dovrebbero far piangere i contemporanei! Sono già tre mesi, dico tre mesi, che si cominciò la discussione tra le parti, e si dice che ve ne sia ancora per un paio di mesi.

Immaginiamo che il Palizzolo sia innocente; ed è la bellezza di quattro anni e mezzo che egli si trova in carcere e che lotta disperatamente contro una terribile accusa.

In condizioni molto analoghe procedette il giudizio Casale, che impiegò esso pure più di dieci mesi, dal 29 settembre 1902 al 6 agosto 1903.

Terzo caso, anch'esso in corso: il processo Salaris. Il fatto è più recente, in principio del 1901; ma anche il Salaris è in prigione da tre anni e mezzo. Ebbene, qui non c'è che un solo giudizio, ma che ha cominciato, così per celia, or fa un anno e mezzo, il 3 dicembre 1902. Ma subito, per un disgraziato incidente, si sospese e rimase a dormire la bagatella di quindici mesi. Finalmente lo scorso aprile si destò; ma, dopo poco meno di un mese, nuovo incidente e nuovo rinvio *sine die*. Chi sa quando sarà ripreso!

Eccone un quarto, che da quasi due anni tien morbosamente desta la pubblica attenzione e la malsana curiosità: il processo Murri. C'è voluto un anno e mezzo per venire a capo dell'istruttoria e pronunziare l'accusa, e son già trascorsi quattro mesi dacchè la Corte di cassazione credette di dover accogliere la domanda di rimessione per legittima suspicione, rinviando la causa alle Assise di Torino, senza che sia stato ancora fissato il giorno del pubblico dibattimento, che si dice non comincerà, tanto per far presto, prima di novembre.

È proprio il caso di ripetere con Francesco Carrara: *benedetto il Cadì*, poichè almeno in Turchia si va più spediti, e forse, in fondo, si fa meglio l'interesse della società e degli imputati e, quel che più preme, della giustizia.

Ma, prescindendo pure dalla Turchia, e volgendo l'occhio agli altri paesi, che son retti da codici e leggi non dissimili dalle leggi e dai codici nostri, come, su per giù, è tutta l'Europa continentale, in cui la legislazione processuale penale è improntata al cosiddetto sistema misto, ed è calcata sulle tracce del codice del 1808, la magistratura è reclutata, organizzata e reggimentata sullo stesso tipo, in nessun paese, dico, dell'Europa continentale si ha lo spettacolo veramente strano e doloroso di codesti procedimenti e giudizi che non finiscono mai e che danno argomento a tanto poco rispettose ma esilaranti barzellette dei giornali.

Per non andar tanto lontani e osservando quel che avviene, per esempio, in Francia, che è governata appunto da quel codice che ha servito di falsariga al nostro e sulla di cui imagine è calcato tutto il nostro ordinamento giudiziario, non è mai avvenuto colà e non avviene mai quello che accade in Italia. Si ebbero pure procedimenti e giudizi di molta entità, complessi ed emozionanti, ma non si lamentarono mai le istruttorie che durano degli anni e i dibattimenti che durano dei mesi. Chi non ricorda il processo per gli affari del Panama, in cui erano coinvolte tante eminenti personalità della finanza e della politica? Ebbene, nonostante la gravità e complicazione dei fatti e nonostante gli ostacoli formidabili, parlamentari e ministeriali, che vi si opponevano, iniziato in giugno 1891, il 21 novembre 1892 era portato a giudizio; il 10 gennaio 1893 cominciava il primo dibatti-

mento, che si chiudeva il 9 febbraio con la condanna dei principali imputati. E poco stante, dall'8 marzo al 22 aprile, si giudicavano e condannavano gli altri per corruzione.

Non faccio confronto con l'analogo processo compiutosi fra noi per i fatti della Banca Romana, di cui tutti si rammentano.

È fresco ancora il ricordo del famoso processo Humbert. Ebbene, quella brava gente era estradata e rientrava in Francia il 29 dicembre 1902, e, nonostante altro giudizio che vi si interpose nel frattempo, il 6 giugno 1903 la Sezione d'accusa proferiva la sentenza, procedendosi poi a giudizio l'8 agosto, che si esauriva il 22 dello stesso mese.

Si ricordino i processi contro gli omicidiari anarchici, da Ravachola Henry e a Vaillant, sbrogati in uno o due giorni; mentre in Italia persino a giudicar Musolino occorsero ben quasi due mesi.

Nè vogliono lasciar passare inosservati i processi e giudizi per diffamazione, pur troppo non infrequenti e anch'essi protratti per mesi e mesi: cosa tanto più deplorabile in quanto che, per la maggior parte, non interessano che molto indirettamente la cosa pubblica. Citiamo a modo d'esempio il processo Todeschini-Trivulzio a Verona, in cui il dibattimento durò dal 9 novembre al 30 dicembre 1902; il processo Alberti-«1799», che occupò innanzi al tribunale di Napoli oltre due mesi; e da ultimo quello promosso dall'onorevole Bettolo contro l'onorevole Ferri per le pubblicazioni dell'*Avanti*, a

cui già prima occorsero quattro mesi e mezzo per esser portato a giudizio, e poi circa altri tre mesi (dal 16 novembre 1903 al 10 febbraio 1904) perchè fosse pronunziata sentenza.

Non mi occorre far intendere ai colleghi, versatissimi in materia, l'enorme danno delle lentezze procedurali.

Innanzi tutto, per il molto tempo decorso, in caso di colpeabilità, tra il fatto e la condanna, massime trattandosi di reati d'una certa gravità e che abbiano destato maggior allarme e più abbiano commosso il pubblico sentimento - e sono appunto i casi delle più lunghe procedure - la pubblica coscienza rimane insoddisfatta di fronte a una legge, a una magistratura e a una giustizia che si mostrano impotenti a colpire il malfattore e a farsi vindici del delitto commesso. Quando poi, passati molti mesi e degli anni dal fatto e dall'imputazione, giunga pure il verdetto di colpeabilità e sia pronunziata la sentenza di condanna, l'impressione del misfatto si è già troppo dileguata, illanguidita, a tutto detrimento della legge e della giustizia, e la pena ha perduto gran parte della sua efficacia, tanto nei riguardi dei consociati, quanto in quelli del reo; se anche non avvenga un movimento di reazione e di commiserazione in favore del colpevole, che si ripercuote nell'animo dei giudici, inclinevoli a quella mitezza, a quell'indulgenza, che non a torto talora vien loro rimproverata.

Sarebbe un portar acqua al mare e notole ad Atene il voler dimostrare come la prontezza dei giudizi, della condanna e delle pene

sia uno dei più necessari coefficienti per l'efficacia, per la serietà e per il credito della giustizia penale.

Se poi avvenga, come purtroppo non di rado avviene, che il risultato del procedimento sia negativo e che l'imputato si debba prosciogliere, o per inesistenza del fatto o del reato, o più spesso ancora per difetto di prova o per altra causa qualsiasi, allora il danno, conviene riconoscerlo, è anche maggiore, poichè si è consumato inutilmente tanto tempo, tanto lavoro e tanto danaro, e, quel ch'è peggio, s'è fatto tanto soffrire, massime se vi sia stata di mezzo la carcerazione preventiva, un cittadino che si è dovuto poi finire col dichiarare innocente, quale in ogni caso dee presumersi chi non si poté accertar colpevole. E anzi, nel maggior numero dei casi, quando cioè l'esistenza del fatto e del reato sia rimasta assodata, i danni son due, più ancora, son tre, e gravissimi: il primo, di aver assoggettato a ingiusta persecuzione, con tutti i pregiudizî che ne sono corollario, un innocente; il secondo, di aver lasciato impunito il vero colpevole, in luogo del quale si è ciecamente preso di mira chi non lo era; il terzo, di aver ingenerato nel consorzio civile un duplice disastroso sentimento, quello di sfiducia e di disistima verso l'autorità, la magistratura e la giustizia del proprio paese, e quello di un allarme, di una preoccupazione generale dei consociati, di poter essere vittime non soltanto della malvagità dei delinquenti, ma eziandio dell'improntitudine e della

cecità dei funzionari, cui è commessa la più alta e sovrana tutela dei loro diritti e del loro onore.

D'altronde le lungaggini de' procedimenti son esse medesime le cause precipue degli insuccessi processuali, essendo agevole comprendere quanto deleterii sieno gli effetti del tempo per la conservazione degli elementi di prova: muoiono o scompaiono altrimenti i testimoni, ovvero la loro memoria naturalmente si affievolisce e si altera, e le cose che posson fornir argomento di convinzione, in un senso o in un altro, si trasformano, deperiscono, si disperdono. Ogni giorno che passa modifica necessariamente uomini e oggetti, e rende sempre più malagevole quella scoperta della verità, che costituisce la finalità suprema della giustizia.

E in gran parte per questo che veramente mostruose e sommamente deplorabili son le risultanze della nostra giustizia.

Quando si pensa che, a parte i procedimenti inviati fin da principio all'archivio perchè risultano ignoti gli autori dei reati denunziati e che son poco meno di un terzo, su 100 individui concretamente e personalmente imputati, altri 33, ossia un'altra terza parte, vengono prosciolti nell'istruttoria, e poi, su 100 individui giudicati, altri 40, ossia due quinti, si prosciogliono in giudizio, da ultimo appena appena il 26 per cento, ossia poco più di un quarto, di delinquenti son convinti, condannati e puniti.

E non si tratta che della delinquenza cosiddetta apparente, ossia di quella che viene alle orecchie della giustizia.

C'è poi tutta quell'altra di cui non si ha sentore nella miriade di fatti che rimangono occulti, o per inerzia dell'offeso o danneggiato, o per l'indole delicatissima e intima dei reati, o per l'accorgimento dei colpevoli, in mezzo alla fitta rete d'intrighi, di frodi, di solidarietà organizzate e infine di scettica tolleranza, che caratterizzano la nostra società. Per modo che, a detta di chi ebbe la pazienza di far qualche calcolo approssimativo sì, ma abbastanza fondato, quella apparente non corrisponde se non a una quarta parte della vera e reale delinquenza del paese.

E poi ancora non convien arrestarsi alla cifra grossa e complessiva. La gravità delle risultanze si fa ancora più enorme ed emozionante, riflettendo che sopra 800,000 reati denunziati in un anno (1900), 300,000, ossia il 37 per cento, sono contravvenzioni, le quali soglion esser di facile constatazione, cosicchè segnano appena il 3 o 4 per cento nella statistica degli autori ignoti, non più del 15 o 16 per cento sfuggono al giudizio, di fronte al 40 per cento nei delitti, e nei giudizi danno una percentuale di prosciolti al di sotto del 25.

Quindi non si esagera dicendo che nei delitti quel 74 per cento di delinquenti impuniti va a toccare poco meno dell'85 per cento, lasciando poco più, se anche, del 15 per cento esposto alla dovuta pena e condanna.

Che se poi vogliasi procedere a una specificazione dei delitti, le risultanze sono anche più gravi. Certe categorie di delitti, come gli oltraggi ai pubblici ufficiali, le falsità giudiziarie, le violenze private, la ragion fattasi, le lesioni personali più facilmente si accertano e segnano basse percentuali di autori ignoti e di proscioglimenti istruttori e giudiziali.

Invece, altre specie delittuose, come il furto, semplice e qualificato, i delitti di comune pericolo e le falsità in monete o carte di pubblico credito, salgono a vertiginose altezze. Per modo che le specie delittuose più gravi e allarmanti offrono le percentuali più elevate di procedure fallite e di delinquenti impuniti.

Nelle rapine, estorsioni e ricatti la pena non raggiunge il 22 per cento, e il 15 nelle usurpazioni e nei danneggiamenti; e nei furti, tra semplici, aggravati e qualificati, non si arriva a colpire il 12 per cento, e nelle falsità in monete o carte di pubblico credito non più dell'1 per cento.

Ma che dire dell'omicidio, che pur dovrebbe esser di sì agevole accertamento? Ebbene, si comincia già a contare dal 7 al 10 per cento di autori ignoti; poco più del 50 per cento degli imputati vanno al giudizio; e ne vengono prosciolti il 25 per cento: in totale, non sono quindi più di 16 o 17 per cento convinti e condannati.

Son risultati così disastrosi che rasentano l'inverosimile.

A che pro tener in armi tanti carabinieri e tanti agenti della pubblica sicurezza, a che pro organizzare e mettere in moto tante istituzioni e tanti uffici, a che pro affaticar tanti magistrati, tener aperte tante carceri, sciupare tanti quattrini e perder tanto tempo, se non si giunge a colpire che una minima parte di malfattori, se i più si fanno beffe della legge, se l'impunità è la grande regola e il rigore della giustizia una rara eccezione?

Nè si creda che tutto il mondo sia paese e che quanto accade in Italia abbia riscontro negli altri Stati simili al nostro per costumi, per tradizioni, per leggi, per civiltà.

Non posso scender qui a particolari. Accennerò soltanto che, procedendosi pure con tutte le cautele imposte dalle diversità delle disposizioni legislative e dei sistemi statistici, che rendono tanto difficili codesti studi comparativi, risultano nondimeno tali differenze da non lasciar dubbio come l'azione della giustizia penale all'estero abbia un esito grandemente superiore a quello del nostro paese. Per accennare a qualche Stato e a qualche cifra, gli autori ignoti in Francia non sommano a più del 16 o 17 per cento, di fronte ai nostri 33, e i prosciolti in giudizio, che in Italia arrivano al 40 per cento, colà non giungono al 7 o 8. Così nel Belgio gli autori ignoti superano di poco il 16 per cento, i proscioglimenti istruttori non arrivano al 20 e quelli giudiziali sono appena del 13 per cento.

Anche in Germania, a parte l'istruttoria, per cui la diversità del rito non permette nemmeno confronti statistici, i prosciolti in giudizio si aggirano intorno al 20 per cento. E in Inghilterra si ha press'a poco la stessa percentuale, con questa differenza, che nei dibattiti più gravi la proporzione delle condanne è più alta; e non v'è il nostro bizantinismo istruttorio, ma alle parti è consentita la più ampia libertà di azione nell'escutere e vagliare gli elementi di prova.

Per trovare delle percentuali che si accostino alle nostre, convien andare in Russia, dove i proscioglimenti oltrepassano un terzo dei procedimenti, più da parte dei giudici togati che dei giurati.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*.  
E là non si sa neanche.

LUCCHINI LUIGI. Queste sono cifre, non apprezzamenti.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*.  
Io non faccio apprezzamenti, io non ho così grande smania da mettere il mio paese al disotto di tutto il mondo.

LUCCHINI LUIGI. Io ho smania soltanto di porre innanzi la verità, poichè è soltanto conoscendo le vere condizioni del proprio paese che si può mettersi in grado di provvedere a migliorarle; e credo di adempiere a un dovere di cittadino e di rappresentante della nazione richiamandovi l'attenzione del Governo, perchè faccia quello che già avrebbe dovuto fare. (*Bene!*)

Ma il guaio maggiore si è che codeste percentuali degli insuccessi processuali, anzichè di-

minuire, accennano a un progressivo e costante aumento. Gli ignoti, da 26 che erano nel triennio 1887-89, son saliti quasi al 30 nel 1900; i prosciolti nel periodo istruttorio da 30 per cento salirono a 33 e nel giudizio da 28 nientemeno che a 40 per cento.

E poichè, come gli studiosi e competenti insegnano, e in capo a tutti Cesare Beccaria, che « uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse », così è troppo naturale che, al contrario, la somma probabilità di evitarne l'applicazione, ossia la facile impunità, renda quasi del tutto inefficace il freno penale. D'onde una delle cause dell'incremento della delinquenza in Italia, che da una percentuale di 1,851 per ogni 100,000 abitanti nel triennio 1887-89, è salita a 2,526 nel 1900.

- Devo ripetere anche in questa occasione che l'incremento devesi specialmente alle contravvenzioni, di cui ogni giorno le leggi nostre creano qualche novella specie, e che da 611 ogni 100,000 abitanti, son salite a 941; ma è certo che anche i delitti subirono un aumento costante, salendo da 1,239 a 1,585. Ed è a notarsi che, tranne la classe degli omicidî, in cui è notevole una progressiva diminuzione, dovuta a un complesso di circostanze estrinseche al sistema repressivo (non esclusa però l'abolizione della pena di morte), crebbero più notevolmente quelle classi di delitti che registrano più alta la percentuale delle impunità, come i delitti

contro la fede pubblica, le rapine, estorsioni e i ricatti, le frodi e i furti.

Ma Cesare Beccaria insegnò pure un'altra cosa, che cioè il lungo ritardo nella punizione del delinquente ne affievolisce ed esautora la efficacia, così nei riguardi del reo, come in quelli delle masse popolari. Ed ecco come il discorso ci riporta al punto d'onde abbiám preso le mosse, ad accertare cioè la perpetua vicenda fra le cause e gli effetti, come in un circolo che non ha mai fine. Le lentezze processuali agevolano gli insuccessi dell'opera giudiziale e l'impunità, esautorando la legge e la giustizia penale, e il loro simultaneo corso è causa dell'incessante accrescere della delinquenza.

Il parallelismo dei funestissimi tre fenomeni è completato dal procedere annuale delle lentezze processuali, che purtroppo segnano fra noi una curva ascendente. Fatto strano, poichè va a ritroso di quanto parrebbe dovesse avvenire in un paese che accenni a progredire nella civiltà e in cui perciò le istituzioni, e specialmente quella della giustizia, dovrebbero venirsi consolidando e migliorando nel loro andamento.

Davanti ai pretori diminuirono da 5 a 2 per cento i processi durati oltre i sei mesi, ma salirono da 33 a 39 quelli durati oltre un mese e da 8 a 9 quelli durati più di sei mesi.

Nei tribunali, in prima istanza, siamo discesi da 22 a 16 per cento per i procedimenti che furono spediti entro un mese e siamo saliti da 26 a 29 per quelli che durarono da tre a sei mesi, da 12 a 13 per quelli che durarono

da sei mesi a un anno e da 2 a 3 per quelli che durarono più di un anno.

E in Corte d'assise, la maggior discesa, da 28 a 18 per cento per i procedimenti durati fra i tre e i sei mesi, mentre rimase quasi costante il contingente (40 per cento) di quelli che durano fra sei mesi e un anno, si bilancia melanconicamente con le cause durate da uno a due anni, che dal 16 per cento salirono nientemeno che al 28 per cento, mentre crebbero pure dal 5 all'8 per cento quelle che si protrassero oltre i due anni.

Indubbiamente, adunque, un peggioramento.

Prendiamo poi le cifre assolute di un anno, per esempio del 1900, che è l'ultimo pubblicato della statistica giudiziaria; e non si può rimaner che assai impressionati della durata eccessiva dei procedimenti.

Ci furono 6,788 procedimenti che si protrassero oltre i sei mesi nei giudizi avanti ai pretori, e ce ne furono 1,700 che oltrepassarono l'anno.

Davanti ai tribunali, poi, circa la metà durarono oltre i sei mesi, il 13 per cento oltre i sei, non meno di 2,300 oltre l'anno e più di 400 più di due anni.

Non parliamo delle Corti d'assise. Occorrono più di sei mesi nel 77 per cento delle cause, nel 28 per cento più di un anno e nell'8 per cento più di due anni.

Anche in Cassazione non si scherza. Per oltre la metà dei ricorsi s'impiegano più di tre

mesi dalla data della sentenza impugnata, e più di sei mesi per circa un decimo.

Qui pure volgiamo lo sguardo all'estero, e vediamo tutt'altro. In Francia, che, ripeto, è retta si può dire dalle stesse leggi, il 15 per cento delle cause avanti i tribunali sono sbrigate in 3 giorni, il 14 per cento in 8 giorni, il 20 per cento fra 9 e 15 giorni, ossia circa la metà in meno di 15 giorni, e poi il 27 per cento nella seconda quindicina circa, ossia il 77 per cento entro un mese; proprio il rovescio di quanto accade in Italia, dove il 75 per cento sorpassano i 3 mesi. E i verdeti delle Assise vi sono pronunziati nei tre mesi dalle prime requisitorie del pubblico ministero per il 45 per cento.

Nè dee credersi che cessino le lentezze e si cammini più speditamente quando ci son detenuti in causa.

Pur troppo, noi abbiam sempre in Italia un bel numero di arrestati preventivamente: ogni 100 imputati, negli ultimi anni, 17; e in complesso, in un anno, nel 1900, 70,855, meno 1,276, tutti per atto di polizia giudiziaria.

Ora, non meno di 22,921 imputati subirono il carcere preventivo ingiustamente, essendo poi stati prosciolti dall'imputazione, vuoi nel periodo istruttorio (8,859), vuoi in quello del giudizio; ma è ancora più grave il sapere che più di 4,000 la subirono fra 1 e 7 mesi, 2,000 fra 3 e 6 mesi, 700 fra sei mesi e un anno, e circa 1,500 per oltre un anno, e qualcuno per oltre 2 e 3 anni.

Gli altri, meno di due terzi, che furon poi condannati, si ripartiscono in quei periodi di durata dando un contingente proporzionalmente maggiore nei termini più brevi e non negli altri; ed è agevole intenderne il motivo.

Nè più fortunati in durata e in successo sono i procedimenti in cui figurino imputati detenuti. Le cifre della statistica ci dimostrano luminosamente come la carcerazione preventiva non giovi per nulla, da una parte, a meglio assicurare l'esito dei procedimenti, e, dall'altra parte, ad abbreviarli. Serve soltanto, in caso di proscioglimento, a far delle vittime della giustizia, per cui sarebbe doveroso, come io stesso son venuto proponendo col disegno di legge che è all'ordine del giorno della Camera, sancire una giusta riparazione, e, in caso di condanna, a spostare i termini e il valore della pena, per il precetto consacrato nel codice di dovervisi computare la carcerazione preventivamente sofferta.

È triste invece dover constatare, rispetto al carcere preventivo, che anche nella sua durata, come nell'uso di esso, non si è fatto nel ventennio alcun progresso — lo stesso proprio come nella durata dei procedimenti — e che anche riguardo al medesimo è soltanto certo e concreto un peggioramento.

Per non tediar la Camera con troppe cifre, noterò che in Corte d'assise, mentre da 12.87 per cento detenuti per non oltre tre mesi siamo discesi a 9.74, da 22.56 fra tre e sei mesi siamo discesi ancora a 18.22, rimanendo quasi stazio-

nari i detenuti fra sei mesi e un anno, si procedette in senso inverso per i detenuti fra uno e due anni, che salirono da 20.87 a 30.12 e per quelli oltre due anni, saliti da 5.71 a 8 per cento.

Giunti però a questo punto, è lecito, è doveroso chiedere quali siano, quali possano essere le cause di così deprecabili condizioni della giustizia penale italiana, che procede sempre più lenta, sempre più impotente, con l'effetto conseguente di scemare ogni giorno più la fiducia nella magistratura e di accrescere ogni giorno più la fiamma della delinquenza.

Poichè Governo, Parlamento e paese non possono; non debbon rimanere indifferenti di fronte a sì doloroso spettacolo, che demoralizza le masse popolari, al cospetto di tanta impotenza della giustizia, che mette quasi in ridicolo la magistratura, che segna lo sfacelo di tutti gli interessi e degli ideali altissimi a entrambe affidati.

Nei miei anni giovanili...

MONTI-GUARNIERI. Sempre giovane d'animo.

LUCCHINI LUIGI. Ringrazio; ma il complimento non mi fa rinverdire l'età!

Nei miei anni giovanili, dico, lasciandomi più facilmente governare, come suol avvenire, dalle prime impressioni e dal senso apparente delle cose, nel rilevare i vizi e i difetti delle amministrazioni, e in particolare della giudiziaria, non sapevo far altro che gridare all'improntitudine, alla vetustà, all'imperfezione delle leggi, e non

avevo che una parola sul labbro: riforme, riforme.

Cominciai con lo scrivere un libro ch'era tutta una delle più vivaci requisitorie contro il codice di procedura penale e in cui non vedevo via di salvezza se non in una riforma *ab imis*, che ne avesse fatto *tabula rasa*, tutto distruggendo per tutto riedificare.

Vennero poi gli anni della maturità e della riflessione; e allora dovetti convincermi che, per quanto siano imperfette e arretrate le nostre leggi e bisognevoli quindi di larghe riforme, nondimeno, assai più che a loro, deve attribuirsi a quanti ne fanno e devono farne applicazione la maggior colpa dei guai, degli inconvenienti, degli scandali che si lamentano e deplorano.

Così, per quanto concerne il nostro procedimento penale, non io certamente disconoscerò l'urgente necessità di rifare il codice su basi nuove e che apprestino alla difesa le garanzie che ora in gran parte le mancano e assicurino alla giustizia quell'efficacia e quel successo che ora lasciano tanto a desiderare. Ma prima ancora delle norme di legge è l'opera degli uomini che urge riformare, per modo che, se anche fosse dato domani al paese un nuovo e il migliore dei codici, ma se ne facesse l'applicazione come ora si fa del vigente, il risultato sarebbe non molto dissimile da quello che attualmente constatiamo e deploriamo.

Già lo farebbe intendere il fatto, accertato, che le cose procedono ben diversamente negli

altri paesi governati da leggi tanto simili alle nostre.

Se però me lo consentite, io ve lo dimostrerò analizzando brevemente i fatti e i dati.

Cominciamo a dire dei procedimenti minori. Tutti sanno che il codice autorizza due forme spiccie e sollecite di rito, che sono la citazione diretta e la citazione direttissima, senza intervento del giudice istruttore, la prima con istruzione sommaria da parte del procuratore del Re, la seconda portando senz'altro la causa alla udienza. Ebbene, quante volte se ne valgono i signori procuratori del Re? Assai raramente. In un ventennio la media è stata del 10 per cento riguardo alla citazione diretta e di poco più dell' 1 per cento riguardo alla direttissima.

E ciò malgrado ripetute e vigorose circolari ministeriali che, almeno in passato, ve li stimolavano, nonostante gli eccitamenti loro venuti da ogni parte. E che molto, ma molto di più si possa fare, lo dimostrano quei pochissimi che seppero farne applicazione su larga scala; e lo dimostra la Francia, che nel 1901 registra come segue i giudizi dei tribunali cotrezionali:

- 26 per cento a citazione direttissima;
- 58 per cento a citazione diretta;
- 16 per cento a istruzione formale.

Ora, se il pubblico ministero facesse il suo dovere di spingere innanzi con codesti metodi sommarî e solleciti, che la legge, più di consentirgli, veramente gli impone, quando ne ricorrono le condizioni, tante e tante cause per

cui non dovrebbe ricorrere all'opera del giudice istruttore, oltre alla celerità della procedura e quindi al più sicuro esito, come le statistiche dimostrano, dei giudizi e al maggior prestigio della giustizia, il giudice istruttore sarebbe sollevato di un lavoro enorme, che assolutamente non dovrebbe spettargli, e potrebbe attendere, finchè l'ibrida e barocca sua istituzione venga conservata, a istruire le cause che veramente lo meritano e a dar loro quell'impulso di cui avrebbero tanto e tanto bisogno.

Avviene poi che il giudice istruttore, alla sua volta, cerchi di scaricarsi d'una gran parte del pesante fardello e lo riversi sulle spalle dei pretori.

MONTI-GUARNIERI. O meglio sui vice-cancellieri, che sono gli istruttori normali.

LUCCHINI LUIGI. O meglio sui vice-cancellieri dei pretori, come dice l'egregio collega Monti, che conosce così bene questa materia, tanto che mi aiuta nello svolgerla. *(Si ride)*.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non basta lui!

LUCCHINI LUIGI. Le rincresce, onorevole ministro?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Tutt'altro!

LUCCHINI LUIGI. E qui, oltre all'abuso delle delegazioni e al conseguente disorientamento delle istruttorie, che passano fra tante mani diverse, e alla perdita di tempo nelle trasmissioni e nell'occorrente molteplice preparazione, c'è una flagrante e deplorabile illegalità;

poichè la legge (articolo 81 procedura penale) gli vieta di delegare i pretori della sua residenza: ciò che invece si fa senza alcun ritegno; e non sono pochi coloro che attribuiscono appunto all'esorbitanza delle deleghe una delle cause degli insuccessi istruttori. E non valsero richiami e ammonimenti d'ogni specie; ci sono i pretori civili delle grandi città che occupano gran parte del loro tempo a far ciò cui dovrebbe esclusivamente provvedere il giudice istruttore.

Dovrei quindi intrattener lungamente la Camera se volessi soltanto accennare ai molti abusi e alle molte irregolarità che si commettono e si tollerano nell'istruttoria e che contribuiscono a prolungarne eccessivamente la durata: così i ritardi enormi nelle perizie, spesso protratte a lungo artificialmente per i fini della tariffa; la scelta poco oculata dei periti e il difetto di un'efficace e intelligente direzione e vigilanza dell'opera peritale da parte del funzionario istruttore, o anche l'omissione senz'altro delle più elementari ricerche e perizie, come nell'ultimo processo di Milano, in cui si era dimenticato l'esame psichico dell'accusato, che poi si venne improvvisando all'udienza; il modo informe e manchevole con cui sono assunte le deposizioni testimoniali; la smania di esaminare stuoli di testi e di dar eccessivo sviluppo alle ricerche e di accumulare fatti su fatti e circostanze su circostanze, spesso inverosimili; gli antagonismi fra carabinieri e agenti di polizia; la confusione di funzioni politiche e giudiziarie in questi e la soverchia fiducia e de-

ferenza verso gli uni e gli altri; il ritardo nel procedere all'interrogatorio dell'imputato, per cui recentemente mi occorre il caso di un giudicabile che si trovava all'estero, di cui si ottenne con lunghi stenti l'estradizione, e poi rim-patriato in istato di detenzione, dopo sei mesi di carcerazione venne rimesso in libertà e lasciato andar via senza che ancora si fosse interrogato. Ma, se anche si proceda all'interrogatorio, il magistrato si guarda bene, ordinariamente, dal contestare all'imputato le risultanze istruttorie, seguendo sempre il vieto pregiudizio ch'esso non possa che intralciare le ricerche, metter bastoni nelle ruote e comprometterne l'esito, anche quando è chiuso in carcere e non dovrebbe aver comunicazione con chicchessia.

Questo, ripeto, è un pregiudizio dello stesso stampo di quello per cui tanto ci volle a introdurre la pubblicità nel giudizio e a bandire, nè ancora del tutto, la tortura dal procedimento. È così radicato nella nostra vecchia cervice che ne udimmo l'eco in questa Camera, sorgendo taluno dei nostri colleghi a protestare contro le propalazioni e l'intervento della stampa nell'istruttoria; mentre non rare volte è alla stampa che si devono rivelazioni e soccorsi inaspettati nelle indagini istruttorie, e fu specialmente alla stampa se un processo tuttora in corso non fu soffocato o travolto nel suo inizio.

Ed è facile intendere come, rispetto all'interrogatorio dell'imputato, sia provvido metterlo a giorno delle risultanze processuali, poichè, se

innocente, esso è posto in grado di troncare di un tratto le infondate imputazioni, e, se colpevole, non lo s'incoraggerebbe ad architettare uno specioso edificio di difesa, sorprendendo l'accusatore impreparato e impotente a combatterlo, mentre poi è naturale che nulla si possa fargli conoscere di quello che già gli è noto intorno ai fatti propri.

Se questo, come la legge non vieta, si facesse, non vedremmo tante istruttorie che arrivano al dibattimento così mal costrutte, così superficialmente imbastite, che, a parte i vizi e le deficienze del sistema processuale, s'infrangono al cimento della discussione e al primo urto del contraddittorio.

Ma poi, a parte sempre il sistema processuale, guardate un po' come si scelgono e come si destinano i giudici istruttori e i funzionari del pubblico ministero: i primi, specialmente, in considerazione dei bisogni di famiglia, per quelle misere 400 lire di soprassoldo, che domani diventeranno 700 e faranno viepiù aguzzare gli appetiti; i secondi, quando ci si badi un po', tutt'al più per la scioltezza dello scilinguagnolo: senza guardare a quelle rare, rarissime e più apprezzabili doti di acume, di zelo, di larga coltura nelle molteplici discipline, in cui occorrerebbe esser esperti, per poter adeguatamente corrispondere alle svariate esigenze delle ricerche giudiziali.

E per colmo di cecità si mandano procuratori generali e procuratori del re a risiedere nelle stesse regioni, provincie e città cui appar-

tengono e dove i loro doveri d'ufficio possono esser facilmente e ogni giorno posti a dura prova da troppo intimi rapporti personali, di famiglia, d'interessi.

E infine il Governo, dopo aver distribuito uffici e residenze col più supremo disprezzo delle attitudini personali e delle esigenze della giustizia, se ne sta a guardare dalla finestra, se mai anche ci guarda, a quel che fanno e dis fanno codesti signori, tutt'al più mandando fuori di tanto in tanto qualche inutile circolare e interessandosi solo di quanto possa avere importanza politica, per far troncare a mezzo i processi Trivulzio e Frezzi o per architettare quelli delle famose urne o dei complici di Acciarito.

Si dice, per giustificare le lungaggini e gli insuccessi processuali, che mancano le braccia e che sono scarsi i funzionari.

**MONTI-GUARNIERI.** Ci sono dei vecchi di settant'anni e camminano male!

**TRIPEPI.** Quelli fanno meglio degli altri.

**LUCCHINI LUIGI.** La solita scusa che si fa valere in ogni ramo delle pubbliche amministrazioni, per poi accrescer ognor più le falangi parassitarie degli impiegati. Generalmente, non è affatto vero. Tranne rarissime eccezioni, anche nei maggiori centri, nei più grossi tribunali, il personale è tutt'altro che deficiente. Dite ch'è male retribuito, ma non già che manchi il personale. Per far un confronto, il tribunale di Roma, con meno di 700,000 abitanti, conta 64 giudici e 10 sezioni; mentre quello di Pa-

rigi, con oltre a 3,000,000 di abitanti, conta non più di 100 giudici, tra effettivi e supplenti e non più di 12 sezioni.

Certamente i giudici di Parigi hanno dalle 8 alle 10 mila lire di stipendio, e i nostri sole 3,500.

La verità vera è che, dal più al meno, tutti lavorano poco e tendono a lavorar meno che sia possibile.

Per dirne una, in passato i signori procuratori generali e procuratori del Re dei maggiori tribunali reputavano loro dovere e onore di riservare a sè le cause più importanti e d'intervenire personalmente nei giudizi di maggior rilievo. Oggi si guardan bene dal farlo, e si limitano, generalmente, alla direzione dell'ufficio, che forse non domanda loro un paio d'ore di lavoro al giorno; e la maggior parte riversano sopra i sostituti loro dipendenti anche l'onere di quella relazione annuale statistica, che non può esser convenientemente fatta se non dai capi d'ufficio, i quali solo posson seguire lungo tutto l'anno l'andamento generale degli affari ed esser quindi in grado di darne conto complessivo e coscienzioso: d'onde appunto la decadenza e il discredito di tali relazioni, che non rispondono al precetto della legge e si risolvono in un affastellamento di luoghi comuni e di cifre indigeste. Nel tempo stesso poi i servizi che da loro dipendono, come testè rilevai a proposito del casellario giudiziale, e da me, e da altri lo fu nella Commissione della statistica giudiziaria, a proposito degli istituti complementari del co-

dice penale, dello stato civile, del servizio delle tutele e della statistica e della stessa esecuzione delle sentenze, procedono in modo abbastanza deplorabile, e a nulla valgono i richiami e le circolari ministeriali; e l'andamento dei processi penali, massime nell'istruttoria, non sente, generalmente, quell'impulso che dovrebbe ricevere da codesti funzionari, sotto la dipendenza e direzione dei quali, notisi bene, è posta la polizia giudiziaria, compresi naturalmente i pretori e i giudici istruttori.

Notate bene che fra i doveri loro tassativamente e specificatamente imposti dal codice c'è pur quello di vegliare perchè siano sollecitamente spedite le cause. Così se ne preoccupano, che abbiám veduto in qual deplorabile abbandono lascino gli istituti della citazione diretta e della direttissima, che tanto dovrebbero contribuire alla celerità e al miglior esito dei procedimenti.

E poi si venga a patrocinare l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo!

Consentitemi invece che io chieda conto al Governo perchè permetta tanta rilassatezza da parte dei funzionari che da esso direttamente dipendono e devon dipendere per legge, perchè permetta che non adempiano ai loro più elementari doveri d'ufficio e non spieghino quell'azione e quell'operosità senza di cui la magistratura giudicante manca dell'impulso necessario ed è come una nave senza bussola e senza timone.

Quando poi i provvedimenti arrivano al giudizio, allora si vedono quelle informi istruttorie, che fanno acqua da tutte le parti, anche in ragione della loro lentezza e della mancanza d'unità d'indirizzo e d'orientamento, e che vanno a finire in quelle deplorabili e tanto frequenti assoluzioni, che a torto s'imputano alla legge penale e ai giurati, i quali sono molto ma molto superiori alla loro fama e che non possono, non debbono certamente condannare, quando l'accusa manchi di base, di solida e ineccepibile base.

La stessa incuria, la stessa insipienza si nota nella scelta di chi deve dirigere e presiedere i dibattimenti.

Già prevale il concetto che al ramo penale debbano destinarsi i magistrati più scadenti, come se l'onore e la libertà dei cittadini e la pubblica sicurezza e incolumità avessero bisogno di una minor tutela e sapienza di giudizio che non le questioni di diritto privato.

E lasciamo andare il pretore, che, poco meno di esordiente, siede come giudice unico e anche con più estesa competenza lo si sarebbe voluto nella riforma giudiziaria fortunatamente rimasta in asso.

Ma noi vediamo tuttodì chiamati all'ufficio di presidenti dei tribunali e delle corti, e delle rispettive sezioni, salvo casi rari e luminosi, magistrati mancanti di tutte quelle doti che si richiedono in sì malagevole compito. Rimarrà famoso il caso di un colossale processo in cui si andò proprio a scegliere come presidente un

magistrato, certo rispettabile sotto ogni riguardo, ma che non era nemmeno conosciuto da chi ve lo designava e che si trovava alle sue primissime armi in codesto cimento: per colmo dei colmi, egli si ebbe un emulo in chi venne chiamato a presiedere la seconda edizione della stessa causa!

Nè, lo creda bene l'onorevole ministro, varrà a cambiare la situazione il miglior trattamento ch'egli propone di fare ai presidenti d'assise, se non si muti registro nella scelta.

Qui poi vengon le cause specifiche delle lungaggini giudiziali, dei dibattimenti interminabili, scandalosamente protratti per settimane e per mesi, come non accade in altri paesi, come non avveniva mai in passato.

Si sono veduti e si vedono interrogatori degli accusati e imputati, come nei processi Pallizolo e Casale, durare delle giornate intere, tre o quattro giorni di seguito, scambiando le parti tra giudice e giudicabile; si son veduti e si vedono chiamati e accettati a decine e a centinaia testimoni a deporre non già sui fatti inerenti alla causa, ma sulle circostanze più estranee, più eterogenee, non solo sulla capacità a delinquere dell'imputato, che è già troppo, ma, per esempio sull'opinione che essi abbiano intorno alla reità sua, agli effetti morali o politici del suo operato, sulle causali del fatto e sulle più svariate contingenze che possono avere il più lontano addentellato con l'oggetto della causa; si vedono accusati assistiti non da uno o due avvocati, ma da una falange di difensori,

mentre il codice parla espressamente e in modo assolutamente singolare di un solo difensore; e poi andar a gara tra presidente e avvocati nel tenere la condotta più scorretta, l'uno abdicando il proprio ufficio e decoro, e gli altri esorbitando nel loro, e soppiantandone l'autorità, sino ad apostrofarlo nei modi più sconvenienti, e venire tra di essi magari a vie di fatto, senza che il giudice provveda e reprima. E infine abbandonarsi a tali eccessi di discussione e di parola da impiegare non già soltanto delle ore, come una volta, ma delle udienze intere e più giorni di seguito in una sola arringa - cose inaudite - senza che il presidente intervenga con la sua potestà discrezionale e faccia cessare lo scandalo. Nè il pubblico ministero mostra di accorgersi di tali esorbitanze, nè si cura di promuovere, come dovrebbe, esso che ostenta appellarsi il rappresentante della legge, l'osservanza di essa, ma partecipa esso pure a tanto strazio del decoro, della serietà, del prestigio della giustizia, facendo udire egli pure un infinito stuolo di testi, bisticciandosi con gli avvocati e gareggiando con loro nella prolissità dell'oratoria: a Napoli ce ne fu uno che parlò per otto giorni consecutivi.

A prolungare viepiù i giudizi concorrono poi la brevità delle udienze, che non sogliono occupare più di quattro o cinque ore della giornata, e i facili differimenti, che ogni più tenue occasione, ogni più futile pretesto basta a provocare.

Dopo tutto questo, dica la Camera se non abbia io ragione di chiedere all'onorevole ministro della giustizia che provveda a rimuovè, per quanto sta in lui, i gravi inconvenienti lamentati e, in complesso, codesto che io non mi peritai di chiamare scandalo nell'amministrazione della giustizia, dell'enorme, inverosimile e sempre più infinita durata dei procedimenti e dei giudizi penali; e non è soltanto scandalo, ma è altresì, disastro, come abbiám veduto, per la magistratura, per la giustizia e per la sicurezza sociale.

Taluno potrà aver fatto le meraviglie perchè io, magistrato, sia sorto a denunziare il grave e triste fatto e a stigmatizzarlo. Ma gli è perchè io intendo così l'ambizione di appartenere a una classe e di rivestire un ufficio, nello adoperare cioè tutte le proprie forze per ottenerne il miglior andamento e il maggior rispetto, pronti sempre a patrocinarne i diritti e ad esaltarne le virtù, ma a respingerne e condannarne i vizi e i torti, solidali sempre nel bene e mai nel male. E dopo aver da tempo, ma invano, usata la censura nel campo scientifico e amministrativo, non mi rimaneva, per quanto con dolore, che portarla qui, innanzi al Parlamento e al paese, com'è debito di tutti noi e lo doveva esser per me più particolarmente.

Io, che conosco e apprezzo le alte e nobili doti dell'onorevole ministro guardasigilli, troppo esperto di cose giudiziarie e uomo di governo troppo libero e spregiudicato, io son certo ch'egli non cercherà di schermirsi dalle mie con-

siderazioni e dai miei rilievi, come soglion fare i ministri che intendono troppo banalmente il loro ufficio e amano il quieto vivere, osservando, magari con una punta di sarcasmo, che in quanto dissi c'è molta esagerazione, che ho dipinto le cose con troppo vivi colori, che insomma i guai non son poi tanto gravi e seri.

Anche se lo volesse, non potrebbe farmi questo torto, dacchè gli apprezzamenti personali, qui proprio non c'entrano per niente, ma sono dati concreti e fatti positivi: dati e fatti le eccezionali e deplorabili lentezze, dati e fatti gli insuccessi conseguenti della giustizia, dati e fatti l'incremento della delinquenza e della recidiva, e, pur troppo, il maggior e costante aumento e, quindi, la maggior urgenza di provvedere.

Nè l'onorevole ministro potrà dirmi che non spetti al Governo il provvedere, poichè io non feci che richiamare la sua attenzione su quanto è di sola ed esclusiva competenza del Governo, nei suoi rapporti meramente amministrativi con gli organi della giustizia, e particolarmente coi funzionari del pubblico ministero. E sarebbe inutile che io qui ripetessi la dottrina dei popoli liberi e civili in rapporto a tale istituto, giacchè so bene come sia, e non potrebbe non essere, anche la sua.

Nè, infine, mi potrà rimandare alla riforma del codice di procedura penale, che è di là da venire, per quanto la Commissione ch'ebbe l'incarico di compilarlo, dopo avervi consumati ben cinque anni e mezzo, abbia finalmente compiuta l'opera sua. Le Commissioni, pur troppo, non

sono gli organi più adatti per fare i codici; e io auguro pertanto all'onorevole ministro di sapere e poter recare in porto il nuovo codice; tanto lunga gli desidero la permanenza al potere; ed egli vi riuscirà se vorrà farne oggetto veramente di uno studio suo personale. Credo, del resto, di aver abbastanza chiaramente dimostrato come i mali lamentati non abbiano nulla che fare con le disposizioni della legge, bensì con l'operato o col non operato dei funzionari inquirenti e requirenti e dei presidenti dei collegi giudiziari. Certamente potrà e dovrà anche la riforma processuale contribuire in parte e sia pure in gran parte (se il nuovo sistema processuale sarà bene ispirato e meglio disciplinato) ma anche una nuova legge, per quanto sapiente, sarà provvida e darà i risultati che il legislatore si prefigge sol quando trovi gli organi chiamati ad applicarla governati e funzionanti in modo da poterne, saperne e volerne fare coscienziosa e retta applicazione. (*Vive approvazioni. — Congratulazioni.*)

